



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI TRIESTE



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI UDINE

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA INTERATENEO**

**Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico**

**abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico**

**Classe di laurea n. L/SNT3**

**DM 270/2004, art. 12**

**A.A. 2015/2016**

**ADID**

## SOMMARIO

<b>Art. 1</b>	Norme generali	pg. 3
<b>Art. 2</b>	Finalità	pg. 3
<b>Art. 3</b>	Contenuti del Regolamento didattico di corso	pg. 3
<b>Art. 4</b>	Struttura e organizzazione del corso	pg. 4
<b>Art. 5</b>	Accesso al Corso di laurea	pg. 5
<b>Art. 6</b>	Obblighi di frequenza	pg. 5
<b>Art. 7</b>	Riconoscimento di crediti formativi	pg. 6
<b>Art. 8</b>	Obsolescenza CFU	pg. 6
<b>Art. 9</b>	Propedeuticità e iscrizione agli anni successivi	pg. 6
<b>Art. 10</b>	Sistema di Tutorato	pg. 6
<b>Art. 11</b>	Ordinamento didattico	pg. 7
<b>Art. 12</b>	Quadro degli insegnamenti e delle attività formative	pg. 8
<b>Art. 13</b>	Piano degli studi annuale	pg. 8
<b>Art. 14</b>	Crediti Formativi Universitari (CFU) e modalità di svolgimento della didattica	pg. 8
<b>Art. 15</b>	Articolazione del Corso di laurea	pg. 8
<b>Art. 16</b>	Attività formative di base	pg. 9
<b>Art. 17</b>	Attività formative caratterizzanti	pg. 9
<b>Art. 18</b>	Attività formative affini o integrative	pg. 9
<b>Art. 19</b>	Laboratori professionali	pg. 9
<b>Art. 20</b>	Attività formative professionalizzanti di tirocinio	pg. 10
<b>Art. 21</b>	Attività formative a scelta dello studente	pg. 11
<b>Art. 22</b>	Altre attività	pg. 11
<b>Art. 23</b>	Apprendimento autonomo	pg. 12
<b>Art. 24</b>	Progress test	pg. 12
<b>Art. 25</b>	Il presidente/coordinatori degli insegnamenti e delle Commissioni di profitto	pg. 12
<b>Art. 26</b>	Prove di profitto	pg. 12
<b>Art. 27</b>	Presentazione dei piani di studio individuali	pg. 13
<b>Art. 28</b>	Obblighi della struttura didattica e degli studenti	pg. 13
<b>Art. 29</b>	Mobilità internazionale degli studenti	pg. 14
<b>Art. 30</b>	Conseguimento del titolo di studio	pg. 14
<b>Art. 31</b>	Prova finale	pg. 14
<b>Art. 32</b>	Riconoscimento della Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico conseguita presso Università estere	pg. 15
<b>Art. 33</b>	Comitato di indirizzamento	pg. 15
<b>Art. 34</b>	Studenti part-time	pg. 15
<b>Art. 35</b>	Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi	pg. 15
<b>Art. 36</b>	Natura del presente Regolamento	pg. 16

**Allegato B1**

**Allegato B2**

## **Art. 1**

### **Norme generali**

1. Presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Biologiche dell'Università di Udine e il Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche della Salute dell'Università di Trieste, è istituito il Corso di laurea interateneo in Tecniche di Laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio biomedico), di durata triennale (Professioni Sanitarie Tecniche – classe SNT 3), ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2001.
2. La sede amministrativa del Corso di laurea è quella che attiva il primo anno di corso.
3. L'iscrizione agli anni di corso e l'alternanza dei cicli di attivazione del corso presso le Università degli Studi di Udine e Trieste sono regolate dalla Convenzione tra i due Atenei.
4. La didattica fra i due atenei è equivalente. Gli esami sostenuti in una delle sedi vengono riconosciuti d'ufficio nell'altra sede.
5. Il Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico favorisce le pari opportunità nell'accesso alle risorse didattiche, tecnologiche, di tirocinio agli studenti, ai docenti ed ai tutor didattici; assicura la valutazione qualitativa e quantitativa dei risultati di apprendimento, tenendo conto anche della soddisfazione degli studenti e degli stakeholders, promuovendo la sperimentazione didattica.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. Il presente Regolamento Didattico del Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 riguardante "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con DM 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del Corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

## **Art. 3**

### **Contenuti del Regolamento didattico di Corso**

1. Il Regolamento Didattico del Corso di laurea definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il RAUL determina in particolare:
  - a) la struttura e l'organizzazione interna del Corso di laurea;
  - b) il ruolo del Presidente della Commissione dell'esame di profitto;
  - c) il sistema di tutorato;
  - d) l'ordinamento didattico;
  - e) il quadro degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
  - f) l'articolazione degli Insegnamenti in moduli, gli obiettivi formativi specifici e i CFU di ciascun insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - g) i criteri di accesso al corso, il riconoscimento dei crediti formativi e i criteri di valutazione dell'obsolescenza;
  - h) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
  - i) le tipologie delle forme didattiche previste, anche a distanza;

- j) l'articolazione delle attività formative offerte dal Corso di laurea in attività formative di base, caratterizzanti, affini e integrative, a scelta degli studenti e di ateneo;
- k) le disposizioni riguardanti i laboratori professionali e le attività formative professionalizzanti di tirocinio;
- l) le disposizioni riguardanti gli obblighi di frequenza degli studenti;
- m) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
- n) gli obblighi degli studenti;
- o) le disposizioni riguardanti il conseguimento del titolo di studio e la prova finale;
- p) gli impegni del Corso di laurea finalizzati allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa;
- q) le disposizioni riguardanti il comitato di indirizzamento (art.31);
- r) le disposizioni riguardanti gli studenti lavoratori, l'iscrizione a corsi singoli e corsi liberi (art.32-33).

3. Il Regolamento Didattico del Corso di laurea, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma 1 del DM 270/2004, è approvato secondo le procedure previste dai Regolamenti Didattici di Ateneo vigenti presso le due Università.

#### **Art. 4**

#### **Struttura e organizzazione del Corso**

1. L'organizzazione, il coordinamento, la gestione e il controllo delle attività didattiche e formative del Corso di laurea sono curati dai seguenti organi:

- a) Coordinatore del Consiglio di Corso di laurea;
- b) Vice-Coordinatore del consiglio di Corso di laurea;
- c) Consiglio di Corso di laurea;
- d) Responsabili delle attività didattiche professionalizzanti di sede (Udine e Trieste).

a) Coordinatore del Consiglio di Corso di laurea

Tra i professori e i ricercatori di ruolo il Consiglio elegge, al proprio interno, il Coordinatore del Corso Interateneo, nel rispetto delle norme sull'incompatibilità della carica di cui alla normativa vigente in materia.

b) Il Vice Coordinatore

Il Vice-Coordinatore è nominato dal Consiglio del Corso di laurea su indicazione del Coordinatore del Corso di laurea tra i Professori di ruolo ed i ricercatori a tempo pieno di norma della sede del Corso diversa da quella di afferenza del Coordinatore; il Vice-Coordinatore resta in carica per tre anni accademici ed è rinnovabile. Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore del Corso di laurea in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti, in caso di impedimento; assicura lo sviluppo delle linee didattiche definite dal Consiglio di Corso e riferisce in caso di problemi al Coordinatore.

c) Il Consiglio di corso di studio

Il Consiglio di corso di studio svolge funzioni istruttorie in merito alla programmazione e all'organizzazione didattica di un corso di studio. Esso è istituito contestualmente all'attivazione del corso.

Il Consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono, nel corso, a qualunque titolo, attività didattica, da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo e da una rappresentanza dei docenti non universitari in numero non superiore al 20% del numero dei professori e ricercatori universitari facenti parte del Consiglio. Tale rappresentanza viene eletta all'inizio di ogni anno accademico dagli stessi docenti non universitari impegnati nell'ambito di ciascun Corso di studio.

Il Consiglio di corso di studio:

- propone alle strutture Dipartimentali di riferimento eventuali modifiche agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici;
- propone alle strutture di riferimento le modalità di copertura degli insegnamenti del corso e sottopone alle stesse i relativi programmi predisposti dai singoli docenti;
- delibera in via definitiva sulle pratiche studenti e sulle altre materie.

Il Consiglio di corso di studio ha facoltà di costituire Commissioni, alle quali delegare alcuni compiti.

d) Responsabili delle attività didattiche professionalizzanti di sede

I Responsabili di sede delle attività didattiche professionalizzanti collaborano con il Coordinatore e il Vice-Coordinatore al fine di dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Corso di laurea. L'incarico di Responsabile è affidato dal Coordinatore, con deliberazione del Consiglio di Corso di laurea, a un tutor didattico, docente, appartenente allo specifico profilo professionale del Corso di laurea, in possesso della Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe, sulla base della valutazione del curriculum che deve esprimere esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni, nell'ambito della formazione. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Il Responsabile di ciascuna sede definisce ogni anno il progetto formativo di insieme delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio; è responsabile della progettazione, organizzazione e attuazione delle attività professionalizzanti e di tirocinio, della loro integrazione con le altre attività formative, in coerenza con la programmazione didattica definita dal Consiglio di Corso di laurea. Il Responsabile di ciascuna sede propone, d'intesa con il Coordinatore, i tutor didattici di sede per la nomina da parte del Consiglio di corso e ne coordina le attività. Propone, inoltre, d'intesa con il Coordinatore i tutor clinici per la nomina da parte del Consiglio di Corso di laurea. Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti di ciascuna sede dipende gerarchicamente dal Coordinatore del Corso di laurea. I Responsabili di sede lavorano in modo integrato per offrire, pur nel rispetto delle specificità locali, omogenei standard di progettazione, gestione e valutazione delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.

### **Art. 5**

#### **Accesso al Corso di laurea**

1. Il numero massimo degli studenti iscrivibili al Corso di laurea è stabilito dal M.I.U.R. sulla base della programmazione nazionale.
2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.
3. L'accesso al Corso di laurea è subordinato al superamento di una prova di ammissione, finalizzata alla verifica del possesso di adeguata preparazione iniziale secondo modalità definite annualmente nel Manifesto degli studi.
4. Il termine ultimo per l'iscrizione al 1° anno del Corso di laurea è fissato annualmente dal Manifesto degli studi.
5. Il Consiglio di Corso di laurea indica, ove necessario, specifici obblighi formativi aggiuntivi (debiti formativi) e definisce le modalità idonee a soddisfare tali obblighi.
6. Per gli studenti stranieri è valutato il possesso del requisito della lingua italiana attraverso il sistema di certificazione interno all'ateneo. Qualora lo studente non posseda il livello linguistico richiesto, possono essere assegnati dal Consiglio di Corso di laurea specifici debiti formativi. Ove non vengano assolti tali debiti formativi è preclusa l'ammissione alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
7. Al fine di garantire e tutelare la sicurezza dello studente e dei pazienti durante l'espletamento delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, per l'ammissione al Corso di laurea è richiesto al candidato di sottoporsi a valutazione di idoneità psico-fisica secondo metodi e criteri definiti dalla competente struttura sanitaria di riferimento. Gli elementi sanitari raccolti sono finalizzati alla definizione delle modalità di frequenza al Corso.
8. L'eventuale inidoneità psico-fisica all'esercizio delle funzioni specifiche del profilo professionale determina l'impossibilità o l'annullamento dell'iscrizione.
9. Annualmente è resa nota dal Manifesto degli studi la possibilità di accogliere richieste di trasferimento di studenti di altri Atenei, indicando i tempi e i modi di presentazione delle domande nonché i criteri di valutazione dei candidati.
10. La disponibilità ad accogliere studenti da altre sedi è vincolata, di norma, ai posti disponibili per la didattica frontale e dell'offerta formativa di tirocinio, al numero di studenti fuori corso, nonché alla disponibilità numerica di tutori di primo livello.

### **Art. 6**

#### **Obblighi di frequenza**

1. La frequenza all'attività didattica programmata e alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è obbligatoria. È ammesso a sostenere gli esami programmati per l'acquisizione dei crediti relativi chi ha

frequentato almeno il 70% delle ore di ciascuna attività didattica e il 100% del tirocinio. Sono fatte salve modalità particolari per gravi e comprovati motivi che saranno approvate dal Consiglio di Corso di laurea su istanza dello studente interessato.

2. La frequenza è verificata dalla Commissione dell'esame di profitto di concerto con i docenti responsabili dei moduli, adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio di Corso di laurea. Per i tirocini, la frequenza è verificata dai tutori di primo livello e dal Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti.
3. Secondo le modalità previste, anche agli studenti che sono in difetto di esami di profitto o dell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è riconosciuta la possibilità di frequentare le attività programmate nel primo periodo dell'a.a. successivo.

### **Art. 7**

#### **Riconoscimento di crediti formativi**

1. In caso di trasferimento dello studente da altro ateneo, o passaggio dello studente da altri corsi di Laurea dell'ateneo dopo superamento della prova di ammissione, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico di ateneo.
2. L'istanza di riconoscimento dei CFU maturati in precedenti corsi di studio, avanzata dallo studente nei tempi e nei modi indicati dalla struttura didattica, è valutata dal Consiglio di Corso di laurea che assume specifica deliberazione.

### **Art. 8**

#### **Obsolescenza CFU**

1. Nella valutazione dei CFU pregressi è responsabilità di ciascun docente valutare l'obsolescenza dei programmi in relazione ai contenuti specifici.
2. Lo studente che sospende gli studi, oppure che a seguito di trasferimento da altro Ateneo ha sospeso le esperienze di tirocinio oppure che deve affrontare l'esame di abilitazione con un intervallo dall'ultima esperienza di tirocinio uguale o superiore ai due anni solari, deve realizzare un'esperienza di tirocinio supplementare. Tale tirocinio sarà progettato dal Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti in modo personalizzato per finalità e durata sulla base delle specifiche esigenze dello studente e dovrà risultare in una valutazione "approvato/non approvato". Il raggiungimento di una valutazione positiva è requisito per procedere nei tirocini successivi o per l'ammissione alla prova finale.

### **Art. 9**

#### **Propedeuticità e iscrizione agli anni successivi**

1. Ai fini di un efficace svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei Regolamenti Didattici di ateneo. Per assicurare una progressiva ed equilibrata crescita culturale dello studente, la frequenza e il superamento delle prove di profitto relative agli insegnamenti e alle attività professionalizzanti e di tirocinio clinico previste per ciascun anno di corso, sono propedeutici rispetto a quelli dell'anno successivo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.
3. Lo studente è ammesso alla frequenza dei corsi dell'anno successivo solo dopo aver ottenuto la frequenza delle attività didattiche programmate per l'anno di corso precedente e averne superato le relative prove di profitto previste per gli insegnamenti e per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio. È consentito il mancato superamento di non più di 2 prove di profitto tra insegnamenti e tirocinio (espresse con votazione in trentesimi), che devono comunque essere conseguite positivamente nell'appello straordinario che verrà programmato entro il 31 gennaio dell'a.a. successivo. I CFU acquisiti relativamente alle attività "A scelta dello studente" ed il corso integrato di inglese non vengono conteggiati ai fini del superamento del blocco.
4. In caso di sospensione della frequenza delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio per un periodo uguale o superiore a 2 anni solari, lo studente non può essere ammesso ai tirocini previsti per l'anno di corso successivo se non ripete parte del tirocinio dell'anno precedente come previsto dall'art. 12 comma 2 del presente Regolamento. Qualora l'interruzione sia uguale o superiore a 3 anni solari, prima di essere ammesso a quello previsto per l'anno di corso successivo, lo studente deve ripetere completamente il tirocinio effettuato nell'ultimo anno, superando nuovamente con esito positivo (espresso in trentesimi) il relativo esame annuale delle attività formative professionalizzanti.

**Art. 10**  
**Sistema di tutorato**

1. Il Consiglio di Corso di laurea, su proposta integrata dei Responsabili delle Attività Professionalizzanti e di tirocinio di sede, definisce gli obiettivi formativi da conseguire mediante le attività di didattica tutoriale in integrazione con il Coordinatore del CLI. Tali attività sono finalizzate a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli per una proficua preparazione, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli. La didattica tutoriale è, inoltre, finalizzata a facilitare e guidare negli studenti il trasferimento nella pratica clinica delle conoscenze acquisite, la progressiva acquisizione di competenze relazionali, tecniche ed educative, di abilità di giudizio clinico, pensiero critico e modelli propri della professione infermieristica.
2. Il sistema di tutorato che assicura la didattica tutoriale è articolato nei seguenti livelli di responsabilità:
  - a) tutor didattico di sede,
  - b) tutor clinico.
3. I tutori didattici di sede assicurano, a tempo pieno o parziale, le funzioni di tutorship nel rapporto massimo fissato dal Protocollo di intesa. I tutori garantiscono il tutorato d'aula e personale, organizzano e supervisionano e/o effettuano le esperienze di tirocinio degli studenti assumendo la responsabilità della valutazione insieme al Responsabile di sede delle attività didattiche professionalizzanti. Curano i rapporti con la struttura ospitante e in particolare con il tutore di secondo livello; verificano periodicamente la frequenza e controllano i contenuti scientifici e culturali dell'attività svolta dallo studente. Partecipano alla programmazione didattica e alla definizione, in armonia con gli specifici Insegnamenti, degli obiettivi di tirocinio e del progetto formativo di insieme. I tutor didattici sono incaricati dal Consiglio di Corso di laurea a seguito di procedura di selezione pubblica, e dipendono gerarchicamente dal Responsabile di sede delle attività didattiche professionalizzanti.
4. Il tutore clinico è un operatore esperto, di norma appartenente al profilo professionale del Corso di laurea, che assume funzioni di guida e supervisione dello studente in tirocinio. A ciascun tutore clinico sono di norma affidati, salvo casi particolari, 1-2 studenti. Il tutore clinico è nominato annualmente dal Consiglio del Corso di laurea. Assume la responsabilità delle attività effettuate dagli studenti nei confronti dei pazienti, della strumentazione o delle attrezzature da essi utilizzati, nonché è responsabile degli studenti in merito alle attività di prevenzione e protezione dai rischi. Impegna lo studente in attività di tirocinio coerenti agli obiettivi programmati, organizza e supervisiona le attività previste dal progetto formativo; ne controlla lo svolgimento per assicurare conformità al progetto formativo; garantisce il raggiungimento, per quanto di competenza, degli obiettivi previsti dal progetto formativo e concorre alla valutazione degli studenti adottando gli strumenti predisposti dalla struttura didattica; segnala eventuali infortuni. Per la complessità delle funzioni svolte, il tutor clinico è tenuto a mantenere aggiornate le proprie competenze professionali e a partecipare ad attività di formazione continua su aspetti attinenti la metodologia tutoriale.
5. Sono altresì possibili altre forme di didattica tutoriale approvate dal Consiglio di Corso di laurea su proposta motivata del Responsabile di sede delle attività didattiche professionalizzanti che ne precisa le finalità specifiche e le responsabilità rispetto allo studente e ai pazienti.

**Art. 11**  
**Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del Corso di laurea, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del Corso di laurea stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004 in particolare determina:
  - a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;

- b) gli obiettivi formativi del Corso di laurea, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottati in sede europea;
  - c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
  - d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
  - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
  - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

### **Art. 12**

#### **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce:
  - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
  - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
  - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
  - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
  - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

### **Art. 13**

#### **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del Corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel triennio e in ciascun anno.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso di laurea, approvato annualmente dal Dipartimento di riferimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e sottoposto agli organi di governo dell'ateneo, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di ateneo.
3. Il piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

### **Art. 14**

#### **Crediti Formativi Universitari (CFU) e modalità di svolgimento della didattica**

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU.
2. Al CFU corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, di seminario e di altre attività formative richieste dall'Ordinamento didattico, oltre le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica ed informatica, ecc.).
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 CFU.

4. Al credito formativo universitario (CFU), che corrisponde a 25 ore totali di impegno medio per studente, si attribuisce un valore medio di 10 ore per lezione frontale o teorico/pratica, 15 ore per lo studio individuale e 25 ore per esercitazione/tirocinio.
5. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
6. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso prevedono le seguenti metodologie didattiche
  - a) convenzionale (didattica frontale);
  - b) teledidattica (per le attività mutate);
  - c) tutoriale (esercitazioni/laboratori, individuali, a piccolo o a grande gruppo);
  - d) seminariale (mono-multidisciplinari);
  - e) di tirocinio.

#### **Art. 15** **Articolazione del Corso di laurea**

1. Il Corso di laurea comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
  - a) attività formative di base;
  - b) attività formative caratterizzanti;
  - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base o caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività a scelta dello studente;
  - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale e alla conoscenza della lingua inglese;
  - f) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

#### **Art. 16** **Attività formative di base**

1. Le attività formative di base comprendono complessivamente 32 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il Corso di laurea.
2. Le attività formative di base sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

#### **Art. 17** **Attività formative caratterizzanti**

1. Le attività formative caratterizzanti comprendono complessivamente 123 crediti. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il Corso di laurea.
2. Le attività formative caratterizzanti sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

#### **Art. 18** **Attività formative affini o integrative**

1. Le attività formative affini o integrative comprendono complessivamente 1 credito. Esse sono raggruppate in ambiti disciplinari, comprendenti un determinato numero di settori scientifico-disciplinari, e rispettivamente gli insegnamenti previsti per il Corso di laurea.
2. Le attività formative affini o integrative sono specificate nell'Allegato B1 del presente regolamento.

**Art. 19**  
**Laboratori professionali**

1. Il piano delle attività dei laboratori professionali è approvato dal Consiglio di Corso di laurea su proposta del Responsabile delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio.
2. Tali attività sono sotto la responsabilità dei docenti appartenenti al SSD MED/46 che ne curano la progettazione applicativa, la conduzione, l'eventuale attivazione di risorse per assicurare metodologie tutoriali a piccolo gruppo e la valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti.
3. La valutazione dei laboratori professionali risulta in un giudizio "approvato/non approvato" ed è su base annuale. Tale valutazione è registrata nella carriera dello studente.
4. Sulla base di calendari concordati, gli iscritti ad entrambe le sedi possono accedere al Centro di Simulazione istituito presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine per le attività di laboratorio.

**Art. 20**  
**Attività formative professionalizzanti di tirocinio**

Le strutture del Servizio Sanitario Regionale come stabilito dal comma 3 art. 6 del Decreto Legislativo 502/92 che forniscono gli spazi per le attività di tirocinio sono quelle previste dagli attuali protocolli vigenti e da successive modificazioni tra Università e Regione FVG. Il Consiglio di Corso di laurea identifica annualmente la rete formativa di riferimento per le attività formative professionalizzanti in cui gli studenti iscritti realizzano le proprie esperienze di tirocinio.

1. Le attività formative professionalizzanti e di tirocinio comprendono:
  - sessioni tutoriali che preparano lo studente all'esperienza di tirocinio;
  - esercitazioni e simulazioni in cui sono sviluppate abilità tecniche, relazionali e metodologiche in situazione protetta prima o nel corso della frequenza in contesti reali;
  - esperienze dirette sul campo con supervisione;
  - sessioni tutoriali di debriefing;
  - elaborati e approfondimenti scritti specifici e mandati di studio autonomo e guidato.
2. Il tirocinio rappresenta la sede privilegiata in cui lo studente sperimenta e consolida gli obiettivi di conoscenza perseguiti negli insegnamenti. Si realizza nelle sedi individuate dal Consiglio di Corso di laurea e rappresentate da strutture proprie o convenzionate, sia in Italia che all'estero, che rispondono ai requisiti di idoneità per attività, dotazione di servizi e strutture, come previsto dal d. lgs. 24.9.97 , n. 229.
3. Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti ammette alla frequenza del tirocinio previsto per l'anno di corso gli studenti che:
  - a) hanno ottenuto l'idoneità psico-fisica di cui all'art. 5;
  - b) hanno raggiunto i requisiti richiesti nella lingua italiana di cui all'art. 5;
  - c) hanno superato con esito positivo l'insegnamento di Prevenzione e Sicurezza previsto al primo anno di corso;
  - d) hanno frequentato regolarmente gli insegnamenti dell'anno in corso e dell'anno di corso precedente;
  - e) hanno frequentato regolarmente i laboratori professionali.
4. Durante ogni esperienza di tirocinio lo studente può ricevere valutazioni formative sui suoi progressi attraverso colloqui e/o schede di valutazione individuali.
5. Lo studente il cui tutore di secondo livello riferisca tenere comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza dei pazienti o per la tecnologia o che abbia ripetuto più volte errori che mettano a rischio la salute dei pazienti, oppure che frequenti il tirocinio in modo discontinuo o che non rispetti gli obblighi riportati nel presente regolamento o negli atti di convenzione specificamente approvati con la struttura

ospedaliera ospitante, è sospeso dal tirocinio con deliberazione del Consiglio di Corso di laurea su proposta motivata del Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti. La sospensione per motivazione e durata è formalizzata allo studente con lettera scritta. La riammissione è concordata con il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti. Qualora persistano le difficoltà che hanno portato alla sospensione temporanea, può essere approvata dall'organo collegiale la sospensione definitiva dello studente dal tirocinio tramite apposita relazione che documenti approfonditamente le motivazioni.

6. La valutazione annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è effettuata da apposita Commissione nominata dal Consiglio di Corso di laurea composta dai tutori di primo livello e presieduta dal Responsabile. Tale valutazione è espressa in trentesimi. Il Responsabile delle attività didattiche professionalizzanti assume il ruolo di Presidente ed ha le stesse responsabilità del Presidente della Commissione di profitto riportate all'art. 5 del presente Regolamento.
7. L'ammissione dello studente all'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è formulata dalla Commissione sulla base:
  - a) delle frequenze ottenute dallo studente nei tirocini;
  - b) dei risultati positivi complessivamente raggiunti nelle attività di cui al comma 1 del presente articolo.
8. Per lo studente che non ottenga una valutazione positiva nelle attività formative professionalizzanti e di tirocinio entro il mese di settembre; è prevista un'unica sessione straordinaria realizzata entro il mese di gennaio dell'anno accademico successivo.
9. Lo studente che non ottenga positiva valutazione nell'esame annuale delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio nella sessione ordinaria o straordinaria, può ripetere l'esame nell'anno accademico successivo presso la propria sede di iscrizione dopo aver concordato con il Responsabile di sede un piano di tirocinio personalizzato che non potrà essere considerato un anticipo dei tirocini dell'anno successivo.
10. Qualora per due anni accademici consecutivi lo studente non riesca ad conseguire una valutazione positiva nell'esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, dovrà ripetere l'intero tirocinio dell'anno di corso.

## **Art. 21**

### **Attività formative a scelta dello studente**

1. Le Attività "A scelta dello studente" dispongono di 6 CFU complessivi e compongono un insegnamento con relativo esame. Possono comprendere tirocini, seminari, laboratori, didattica frontale, e altre forme di didattica ricomprese in insegnamenti di altri Corsi di Laurea dell'ateneo. Il piano dell'offerta delle attività elettive del Corso di laurea è approvato annualmente dal Consiglio di Corso di laurea.
2. Lo studente può proporre il suo piano delle Attività "A scelta dello studente" integrando quelle offerte dal Corso di laurea con quelle erogate da altri Corsi di Laurea. Tale piano deve essere pertinente agli obiettivi formativi e alle finalità Corso di laurea.
3. Il Presidente della Commissione di profitto denominata Attività "A scelta dello studente" incaricato dal Consiglio di Corso di laurea, valuta le proposte degli studenti e definisce i criteri di valutazione dei risultati di apprendimento insieme alla Commissione di esame. Quest'ultima è nominata dal Consiglio di corso ed è composta da almeno due docenti. La valutazione delle Attività "A scelta dello studente" sfocia in un giudizio "approvato/non approvato".

## **Art. 22**

### **Altre attività**

L'ordinamento didattico prevede l'acquisizione, da parte dello studente, nell'arco del triennio, di 6 CFU complessivi di "altre attività formative". Oltre ai Laboratori professionalizzanti, 3 CFU, già disciplinati, possono essere intese come "altre attività formative":

- abilità informatiche
- abilità linguistiche (lingue straniere diverse dall'inglese)
- abilità relazionali

- convegni, congressi, seminari
- stage formativi presso enti ed istituzioni e strutture sanitarie
- attività di volontariato a carattere socio-sanitario ed umanitario

Dopo specifica valutazione della qualità e della pertinenza delle "altre attività formative" proposte dallo studente, il Corso di laurea si riserva di valutare ed eventualmente approvare le richieste in merito e attribuire a ciascuna di esse un valore espresso in CFU.

### **Art. 23** **Apprendimento autonomo**

1. Il Corso di laurea garantisce agli studenti la disponibilità di ambienti e attrezzature per il tempo necessario finalizzato all'apprendimento autonomo e guidato.

Il Corso di laurea garantisce agli Studenti la disponibilità di un numero di ore completamente libere da attività didattiche, onde consentire l'apprendimento autonomo e guidato.

Le ore riservate all'apprendimento sono dedicate:

- alla utilizzazione individuale, o nell'ambito di piccoli gruppi, in modo autonomo o dietro indicazione dei Docenti, dei sussidi didattici messi a disposizione dal Corso di laurea per l'autoapprendimento e per l'autovalutazione, al fine di conseguire gli obiettivi formativi prefissi. I sussidi didattici (testi, simulatori, manichini, audiovisivi, programmi per computer, etc.) saranno collocati, nei limiti del possibile, in spazi gestiti da Personale del Dipartimento.
- all'internato presso strutture universitarie o convenzionate scelte dallo studente, inteso a conseguire particolari obiettivi formativi;
- allo studio personale, per la preparazione degli esami.

### **Art. 24** **Progress test**

Il Corso di laurea programma ed effettua verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli studenti durante il loro percorso di apprendimento (*progress test*). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione dell'efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.

Tutti gli studenti sono sollecitati a partecipare al Progress test nazionale che ha cadenza annuale. Lo studente che esprime il suo consenso al primo anno, realizzerà il progress test anche negli anni successivi. I risultati complessivi ed individuali di performance al Progress test sono comunicati agli studenti sulla pagina web degli avvisi del Corso di laurea in forma anonima. Alla partecipazione del Progress test, è attribuito 1 CFU di norma tra quelli ricompresi nelle Attività "A scelta dello studente" o nelle Altre Attività con deliberazione del Consiglio di Corso di laurea.

### **Art. 25** **Il Presidente/coordinatori degli Insegnamenti e delle Commissioni di profitto**

1. Il Coordinatore del Corso di laurea, propone il Presidente di ciascun Insegnamento e delle correlate Commissioni di profitto tra i docenti dei moduli afferenti, e il Consiglio di Laurea delibera.
2. Il Presidente dell'Insegnamento e delle correlate Commissioni di profitto:
  - a) predispone annualmente il programma integrato delle attività didattiche, completo di contenuti e indicazioni per lo studio individuale facendo esplicito riferimento alle competenze attese ed ai Descrittori di Dublino affinché gli studenti possano comprendere il contributo specifico dell'Insegnamento;
  - b) coordina il contributo offerto dall'Insegnamento di cui è responsabile con gli altri Insegnamenti del CLI al fine di sviluppare e promuovere l'integrazione verticale ed orizzontale del curriculum;
  - c) si integra con il Presidente dell'Insegnamento di altra sede per assicurare, pur nel rispetto delle specificità locali, omogeneità del programma e dei livelli di competenza attesi dagli studenti;
  - d) elabora e presenta il contratto formativo agli studenti esplicitando le metodologie di esame e i livelli di accettabilità delle performance attese;

- e) guida e facilita l'apprendimento degli studenti ponendosi come interfaccia tra i singoli docenti dei moduli;
  - f) valuta l'ammissibilità degli studenti alle prove di profitto in base agli obblighi di frequenza raggiunti o eventualmente istruisce la procedura di cui all'art. 23 comma 1;
  - g) presiede le prove di profitto dell'Insegnamento di cui è responsabile e verbalizza agli esiti,
  - h) interviene su richiesta degli studenti per risolvere eventuali problemi;
  - i) assicura, nei confronti del Consiglio del Corso di laurea, la regolare conduzione di tutte le attività didattiche previste;
  - j) garantisce il monitoraggio della qualità formativa offerta e, se necessario, apporta modifiche e riprogetta le integrazioni con gli altri Insegnamenti.
3. Per attuare le responsabilità affidategli, il Presidente dell'Insegnamento riunisce almeno una volta all'anno i docenti del/dei modulo/i costituenti l'Insegnamento.

### **Art. 26 Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti è effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico di ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.
2. Di norma l'esame di profitto, o prova di valutazione finale, è unico per ogni insegnamento. Ciascun insegnamento si conclude con un esame che lo studente sostiene negli appelli previsti dal calendario accademico, alla presenza della Commissione nominata dal Coordinatore del Corso di laurea.
3. Le Commissioni di esame di profitto, siano esse riferite a insegnamenti che all'esame delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio, formulano il proprio giudizio attraverso un voto espresso in trentesimi. L'esame si intende positivamente superato con una valutazione compresa tra un minimo di 18 fino ad un massimo di 30/30mi, cui può essere aggiunta la lode. Il superamento dell'esame comporta l'attribuzione dei CFU relativi.
4. Il calendario degli appelli degli insegnamenti e delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è reso pubblico all'inizio dell'anno accademico. Per gli insegnamenti sono previsti 6 appelli distribuiti nel Corso dell'anno accademico, di norma almeno 5 entro il 30 settembre, a cui si aggiunge 1 appello straordinario da tenersi comunque entro il 31 gennaio dell'anno accademico successivo.  
Per le prove di profitto delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio sono invece previsti solo due appelli, il secondo dei quali deve svolgersi entro il mese di gennaio dell'anno accademico successivo.

### **Art. 27 Presentazione dei piani di studio individuali**

1. Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare al Consiglio di Corso di laurea domanda per l'approvazione di un piano di studio individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso di laurea.

### **Art. 28 Obblighi della struttura didattica e degli studenti**

1. Il Corso di laurea è una comunità umana e scientifica di insegnamento. Contribuisce alla trasmissione del sapere disponibile e a formare la responsabilità della professione cui gli studenti aspirano. Nella comunità del Corso di laurea gli studenti sono portatori di diritti riconosciuti e inalienabili, senza distinzione di sesso, di etnia, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali, e con pari dignità rispetto alle altre

componenti della comunità stessa. Il Corso di laurea assicura agli studenti le condizioni atte a promuovere lo sviluppo del loro apprendimento, della loro personalità e della loro coscienza civile, riconoscendo loro i diritti di partecipazione, di libertà espressiva e di autonomia culturale.

2. Nel pieno rispetto reciproco dei diritti sopramenzionati gli studenti hanno il dovere di concorrere, attraverso lo studio e la partecipazione alla vita universitaria, alla crescita culturale delle istituzioni accademiche e della società in cui il Corso di laurea è inserito. Durante la partecipazione a qualsiasi attività accademica a ciascuno studente è richiesto di:
  - adottare comportamenti che esprimano la maturità di uno studente universitario che rispetta l’impegno della struttura didattica, ne promuove lo sviluppo, ne conserva e protegge i beni e usufruisce rispettosamente delle risorse che gli sono state messe a disposizione;
  - adottare in aula e nei setting di laboratorio o di tirocinio comportamenti che non ostacolano o disturbano l’apprendimento proprio e altrui;
  - evitare fotocopiature non autorizzate dalla legge, la diffusione impropria o non autorizzata di materiali messi a disposizione dai docenti o dalla struttura, l’uso improprio per finalità diverse dall’apprendimento di strumenti informatici disponibili nella struttura, il plagio nella composizione dei propri elaborati, come pure attività di audioregistrazione, ripresa fotografica o videoregistrazione non preliminarmente autorizzate dagli organi del Corso di laurea o dai docenti;
  - rispettare il segreto professionale proteggendo le informazioni apprese direttamente o indirettamente durante lo svolgimento del tirocinio o nella struttura universitaria, trattando i soli dati personali sensibili del paziente cui è stato autorizzato, mantenendo la necessaria riservatezza sui processi organizzativi amministrativi dei quali è venuto a conoscenza;
  - adottare idonee misure di sicurezza affinché non siano accessibili a terzi i documenti in formato cartaceo o informatico che gli siano stati affidati o prodotti consultando documentazioni cliniche a scopi di esercitazione didattica o di elaborato di tesi;
  - rispettare le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e i regolamenti interni delle strutture sanitarie che frequenta durante i tirocini nonché le procedure relative agli infortuni, stati di gravidanza o malattia pregiudizievoli per sé e per i pazienti per lo svolgimento del tirocinio;
  - svolgere attività di tirocinio solo se ritiene di avere sviluppato le conoscenze teoriche necessarie al fine di proteggere i pazienti e le strutture da comportamenti pericolosi;
  - non comunicare a soggetti determinati (ad es. tramite invio di email o lettera-fax) né a diffondere a soggetti indeterminati (ad es. mediante pubblicazione su un sito internet) dati, audio o video registrazioni, o materiale fotografico inerente luoghi o persone frequentate durante le attività formative del Corso di laurea, acquisiti direttamente o indirettamente;
  - indossare il cartellino identificativo fornito dall’Università che qualifica il proprio ruolo di studente durante il tirocinio.
3. Non sono ammesse violazioni a tali comportamenti. Comportamenti difformi agli obblighi indicati al comma precedente non sono accettati e saranno deferiti alla valutazione della Commissione disciplinare di Ateneo.

**Art. 29**  
**Mobilità internazionale degli studenti**

Il Corso di laurea favorisce le attività di studio in Paesi Esteri incentivando i programmi ufficiali (Erasmus, Socrates) in accordo con i programmi di scambio delle due Università.

Agli studenti che avranno fruito nel corso di studio di un periodo all'estero da 1 a 3 mesi (anche non continuativi) verrà riconosciuto un incremento di punteggio in sede di attribuzione del voto di laurea.

**Art. 30**  
**Conseguimento del titolo di studio**

1. La durata normale del Corso di laurea è di tre anni, per un totale di 180 CFU, comprensivi anche della prova finale. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del triennio, purché lo studente abbia acquisito i 180 crediti previsti dal piano di studi.
2. Lo studente può ripetere lo stesso anno di corso, per non più di una volta. Complessivamente lo studente non può ripetere più di tre anni di corso, pena la valutazione dell'obsolescenza dei crediti ottenuti. Lo studente, per gravi ed esplicitati motivi, può chiedere la "sospensione" temporanea del percorso formativo. Al termine di tale periodo, la Commissione Didattica valuta la non obsolescenza dei crediti, dello studente sospeso e che intende riprendere gli studi, ed indica gli esami, che deve sostenere nuovamente.

**Art. 31**  
**Prova finale**

1. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, la prova finale, con valore di esame di stato abilitante, è unica, e si compone:
  - a) In una prova tecnico-pratica, svolta nel laboratorio di analisi cliniche, microbiologia, istocitopatologia e immunotrasfusionale, nel corso della quale lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le abilità teorico-pratiche e tecnico-operative proprie dello specifico profilo professionale, ampiamente sperimentate nel corso dei tirocini.
  - b) Stesura, svolta autonomamente, di un elaborato scritto di tesi e sua dissertazione, relativo ad un argomento di specifico interesse professionale che dimostri l'acquisizione, nell'ambito del Corso di Laurea, di specifiche competenze per l'attività di ricerca e specifiche competenze per l'illustrazione dei dati ottenuti e la relativa discussione.
2. Alla prova finale sono assegnati 3 CFU.
3. Le due diverse parti dell'unica prova finale devono essere valutate in maniera uguale, concorrendo entrambe alla determinazione del voto finale dell'esame. In caso di valutazione insufficiente della prova pratica l'esame si interrompe e si ritiene non superato. Pertanto va ripetuto interamente in una seduta successiva.
4. Per essere ammessi alla prova finale occorre avere conseguito tutti i CFU nelle attività formative previste dal piano degli studi, compresi quelli relativi all'attività di tirocinio ed ai laboratori professionalizzanti.
5. Il punteggio finale di laurea è espresso in centodieci (110/110) con eventuale lode. Il punteggio minimo per il superamento dell'esame finale di Laurea è di 66/110.
6. Il voto di ammissione all'esame finale è costituito dalla media ponderata dei voti conseguiti negli insegnamenti e nelle valutazioni annuali delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio. Alla Prova finale è attribuibile un punteggio massimo di 10 punti (massimo 5 punti per la prova pratica, massimo 5 punti per la tesi)  
La soglia minima della media per l'attribuzione della lode è 103/110  
Nessuna distinzione a priori fra tesi sperimentali, compilative o cliniche.

7. Nel caso di percorsi formativi abbreviati grazie al riconoscimento di crediti dovuti al possesso di titoli di studio pregressi, la prova finale deve essere identica a quella prevista per il percorso regolare.

### **Art. 32**

#### **Riconoscimento della Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico conseguita presso Università estere**

1. La laurea in Tecniche di laboratorio biomedico conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo.

In mancanza di accordi, i candidati già in possesso della laurea in Tecniche di laboratorio biomedico conseguita all'estero e non già riconosciuta in Italia da parte del Ministero della Salute potranno chiedere il riconoscimento del titolo accademico estero. L'Università valuterà il titolo straniero in piena autonomia tenendo conto degli accordi bilaterali e delle convenzioni multilaterali firmate dal Governo Italiano; applicherà la legge 148/2002, artt. 2 e 3, di ratifica della convenzione di Lisbona. Ove non esistano accordi tra Stati, in base al combinato disposto degli articoli 170 e 332 del T.U. sull'istruzione universitaria, le autorità accademiche possono dichiarare l'equipollenza caso per caso.

Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio di Corso di laurea:

- a) accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati;
- b) esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine; determina quali crediti formativi debbano comunque essere conseguiti dallo studente in specifici ambiti disciplinari;
- c) accerta la conoscenza della lingua italiana.

2. Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, il Consiglio di Corso di laurea dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso, in base al criterio che, per iscriversi a un determinato anno, lo studente deve aver superato tutti gli esami previsti per gli anni precedenti, con un debito massimo due Insegnamenti. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

### **Art. 33**

#### **Comitato di indirizzamento**

1. Può essere istituito un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.

2. La sua composizione e nomina è deliberata dal Consiglio di Corso di laurea ed ha durata triennale.

3. Il Comitato di indirizzamento si riunisce almeno una volta all'anno.

### **Art. 34**

#### **Studenti part-time**

Gli studenti che intendano immatricolarsi in qualità di studenti part-time dovranno presentare istanza di frequenza diluita delle attività didattiche teoriche e di tirocinio. Tale istanza sarà valutata con delibera del Consiglio di Corso di laurea per la verifica della sua compatibilità con gli obiettivi del corso di studio e dovrà realizzarsi nei modi che comunque salvaguardino le propedeuticità tra gli insegnamenti.

### **Art. 35**

#### **Iscrizione a corsi singoli e corsi liberi**

1. In riferimento alla disciplina dei corsi singoli e dei corsi liberi, salvo apposita e motivata delibera del Consiglio di Corso di laurea, non è ammessa la frequenza di corsi di insegnamento, attività di tutorato,

attività formative professionalizzanti e altre attività didattiche organizzate, da parte di persone o studenti non iscritti al Corso di laurea.

2. Previa istanza degli interessati e delibera del Consiglio di Corso di laurea può essere autorizzata agli uditori la sola frequenza di lezioni di insegnamenti o moduli compatibilmente alla capienza delle strutture a disposizione. A tale categoria non possono essere rilasciati dal docente o dalla struttura didattica attestati di frequenza. Gli uditori non possono essere inoltre ammessi a sostenere gli esami di profitto.

### **Art. 36** **Natura del presente Regolamento**

Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio ai sensi dall'art. 12 del DM 270/2004.